



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Barretta Antonello

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
198	21/08/2024	17	0

Oggetto:

Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla societa' A.R. Industrie Alimentari S.p.A. con D.D. n. 73 del 11/04/2013 e successivamente volturata alla societa' Bioverde s.r.l. con D.D. n. 22 del 04/02/2021 per l'impianto IPPC 6.4.b, sito nel Comune di S. Antonio Abate (NA) alla Via Battimelli, 25.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 15 del 18/01/2023, con cui il servizio di supporto tecnico alla UOD 50.17.08 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale è stato affidato all’Università degli Studi del Sannio;
- h. il D.D. n. 73 del 11/04/2013;
- i. il D.D. n. 22 del 04/02/2021.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 73 del 11/04/2013 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società A.R. Industrie Alimentari S.p.A. per l’impianto IPPC 6.4.b, sito nel Comune di S. Antonio Abate (NA) alla Via Battimelli, 25;
- b. che, con D.D. n. 22 del 04/02/2021, l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al punto precedente è stata volturata alla società Bioverde s.r.l.;
- c. che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 29 octies comma 1 prevede che l’autorità competente riesami periodicamente l’Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- d. che al comma 3 lettera b) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione;
- e. che al comma 8 del medesimo articolo si prevede che nel caso di un’installazione che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame;
- f. che al comma 9 del medesimo articolo si prevede che nel caso di un’installazione che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.

CONSIDERATO

- a. che la società Bioverde s.r.l., dopo aver richiesto e ottenuto una proroga ai sensi dell’art. 10-septies del Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022 n. 5, con nota PEC del 07/08/2023, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 73/2013 per l’impianto in oggetto;
- b. che con nota prot. 425164 del 08/09/2023 questa UOD, constatata l’improcedibilità dell’istanza a

causa della mancanza di documentazione indispensabile, tra cui:

- attestazione di versamento della tariffa istruttoria, calcolata secondo il D.M. 58/2017 e la DGRC 43/2021 e relativa asseverazione;
- relazione IPPC,

ha richiesto integrazioni, subordinando all'invio delle stesse l'avvio del procedimento amministrativo;

- c. che la società con note PEC del 03/10/2023 e del 04/10/2023 ha trasmesso la documentazione mancante;
- d. che con nota 475306 del 05/10/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento, pubblicato sul sito WEB della scrivente UOD;
- e. che nei successivi quindici giorni la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa UOD e decorsi trenta giorni non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati.

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 30/10/2023 e conclusa il 31/07/2024, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

- a.1 l'Università degli Studi del Sannio, nella funzione di supporto tecnico/scientifico alla Regione, con nota inviata in data 26/06/2024 ha espresso parere favorevole con prescrizioni rispetto al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e alla modifica non sostanziale richiesta in uno all'istanza di riesame;

- a.2 l'ASL NA3 SUD, con nota inviata in data 13/02/2024 e successiva nota inviata in data 19/06/2024, ha espresso parere favorevole dal punto di vista sanitario;

- a.3 la Città Metropolitana ha trasmesso nota 63285.19-04-2024, in cui si precisa che *"...secondo quanto riferito dallo specifico ufficio di questa Direzione, le acque dei pozzi possono essere utilizzate da Bioverde s.r.l."*;

- a.4 la Città Metropolitana, con nota del 19/06/2024 ha espresso il proprio parere di conformità, ai sensi del D.Lgs. N° 152/2006, relativamente alle indagini preliminari, svolte dalla società Bioverde s.r.l. atteso che l'area su cui si trova l'impianto è inclusa nella sub perimetrazione dell'ex SIN "Bacino Idrografico del fiume Sarno"- codice 3074S520, rimettendosi alle eventuali considerazioni dell'ARPAC nel merito dei superamenti dei parametri di Ferro e Manganese e per tutti gli aspetti strettamente tecnici;

- a.5 l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, con note prot. 18266/2024 del 20/03/2024 e prot. 34506/2024 del 31/05/2024, ha trasmesso gli esiti dei verbali dei tavoli tecnici svolti dalla suddetta Agenzia Regionale in data 18/03/2024 e in data 20/05/2024 relativamente agli esiti delle indagini preliminari.

Nelle citate note è stato espresso parere di conformità, prendendo atto che i non rilevanti superamenti dei parametri Ferro e Manganese presenti nelle acque sotterranee analizzate dai piezometri P4 e P3, tra l'altro valori al netto dell'incertezza di misura (non espressa nei singoli rapporti di prova inoltrati), potrebbero essere *"...imputabili a cause naturali in alcuni corpi idrici sotterranei significativi della Campania"*;

- a.6 l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, con nota trasmessa in data 14/02/2024 ha espresso parere negativo, indicando i rimedi per il superamento del dissenso.

Al fine di fornire tutti gli elementi utili alla conclusione del procedimento, qualora nell'ambito delle attività in essere si fosse giunti alla rimozione delle motivazioni del dissenso, il suddetto parere indicava tutte le considerazioni conclusive di competenza formulate in merito alle diverse matrici ambientali.

Inoltre, al fine di chiarire al meglio il contesto di riferimento per le future attività di controllo ai sensi dell'art. 29-decies c. 3 e 4, si proponevano all'Autorità competente le raccomandazioni da accogliere nel decreto di autorizzazione;

- a.7 con successiva nota trasmessa in data 27/06/2024, l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, visto il riscontro della società Bioverde s.r.l., trasmesso con note PEC del 27/03/2024 e del 28/05/2024, ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni rispetto al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e alla modifica non sostanziale richiesta in uno all'istanza di riesame;

a.8 il Comune di S. Antonio Abate (NA), con nota prot. 5349/2024 del 08/02/2024 ha espresso parere urbanistico ed edilizio favorevole e con nota acquisita al prot. 365190 del 24/07/2024, ha trasmesso parere favorevole di viabilità con prescrizioni;

a.9 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con nota prot. 2023_27968 ha comunicato quanto segue: *"...la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale rappresenta per i soli aspetti di competenza, che nell'ambito della procedura in oggetto e per le specifiche finalità della conferenza di servizi indetta, non ha osservazioni e/o pareri da formulare in merito all'intervento proposto"*.

a.10 l'Ente Idrico Campano, la UOD 50 18 06 - Genio civile di Napoli - Presidio di Protezione civile, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e l'Ente Parco Regionale del bacino idrografico del fiume Sarno, sebbene regolarmente convocati non hanno partecipato alle sedute di Conferenza e non hanno espresso alcun parere;

a.11 ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 e comma 7 L.241/90 e s.m.i. sono stati acquisiti come favorevoli senza condizioni i pareri degli Enti che non hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, e/o non hanno espresso, nemmeno con invio di note, la propria posizione;

a.12 nella seduta conclusiva del 31/07/2024, il Presidente ha dichiarato conclusa la Conferenza con esito non favorevole, sulla base delle posizioni prevalenti.

CONSIDERATO

- a. che la Conferenza di Servizi, nella seduta conclusiva del 31/07/2024, ha assegnato alla società un termine di 15 giorni per trasmettere la documentazione necessaria per consentire l'emissione del provvedimento finale e segnatamente:
 - proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornata secondo le risultanze della Conferenza di Servizi e le prescrizioni degli Enti;
 - scheda E-bis aggiornata secondo le risultanze della Conferenza di Servizi e le prescrizioni degli Enti;
 - planimetria dell'impianto aggiornata secondo le risultanze della Conferenza di servizi e le prescrizioni degli Enti;
- b. che la società, con nota PEC del 07/08/2024 ha trasmesso la scheda E-bis, il Piano di Monitoraggio e Controllo e le planimetrie dell'impianto, aggiornati alle risultanze della Conferenza di Servizi e alle relative prescrizioni;
- c. che l'Università degli Studi del Sannio con nota del 21/08/2024, a firma dei Prof. Ing. Daniele Davino e Francesco Pepe, ha trasmesso le risultanze della propria verifica sulla documentazione di cui al punto precedente, riportanti esito favorevole;
- d. che le planimetrie, nonché la scheda E-bis e il Piano di Monitoraggio e Controllo, aggiornati alle risultanze della Conferenza di Servizi e alle relative prescrizioni - che constano rispettivamente di pag. 31 e di pag. 30, dopo la verifica dell'Università e quella della scrivente UOD vengono allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO

- a. che questa UOD provvederà ad acquisire la documentazione antimafia tramite consultazione della BDNA;
- b. che la società, con nota del 19/08/2024 ha trasmesso documentazione relativa alla L.R. 59/2018.

RITENUTO

1. di aggiornare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 73 del 11/04/2013 alla Società A.R. Industrie Alimentari S.p.A. per l'impianto IPPC 6.4.b, sito nel Comune di S. Antonio Abate (NA) alla Via Battimelli, 25 e successivamente volturata, con D.D. n. 22 del 04/02/2021, alla società Bioverde s.r.l.;
2. di approvare le modifiche non sostanziali richieste in uno all'istanza di riesame e approvate dalla Conferenza di Servizi, verificato che non comportano effetti negativi significativi sull'ambiente e segnatamente:
 - sostituzione di una linea di produzione di conserve di pomodoro con una linea di produzione di legumi, fermi restando i quantitativi di produzione giornaliera di prodotto finito;

3. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla Società Bioverde s.r.l. con nota PEC del 07/08/2023 e delle successive integrazioni;
4. di precisare che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano. Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nell'allegato "Quadro riassuntivo prescrizioni" e nella documentazione tecnica, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, verificata dalla scrivente UOD e dall'Università degli Studi del Sannio, adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:
 - 4.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;
 - 4.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;
 - 4.1.2 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;
 - 4.2 per l'acustica il gestore deve garantire il rispetto dei valori limite previsti dal Piano di zonizzazione acustica definitiva del Comune di S. Antonio Abate, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;
 - 4.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i (scarichi in pubblica fognatura) e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;
5. di precisare che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dovrà effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;
6. di precisare, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;
7. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;
8. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;
9. di prescrivere che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la società trasmetta a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto;
10. di prescrivere che la società trasmetta, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, gli esiti della procedura di screening di cui al D.M. 15 aprile 2019, n. 95 e, qualora risulti che sussistono i presupposti richiesti dalla normativa per la relazione di riferimento, di cui all'art.5 comma 1 lettera v-bis del D.Lgs152/06 e s.m.i., la stessa dovrà essere presentata entro i successivi 6 mesi. Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno di quanto dichiarato dalla società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del

- D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;
11. di prescrivere la società, entro la data del 30/09/2024 trasmetta a questa UOD, all'Università degli Studi del Sannio, all'ARPAC Dipartimento di Napoli e all'Ente Idrico Campano un progetto che preveda lo scorporo e la regimentazione delle acque incidenti sulle coperture, non soggette ad obbligo di depurazione. Tale progetto, dopo l'approvazione dei suddetti Enti, dovrà essere realizzato in tempi brevi e comunque non oltre il 31/12/2024. Le prescrizioni relative agli scarichi dovranno essere ottemperate in uno alla presentazione del progetto di scorporo e regimentazione delle acque incidenti sulle coperture;
 12. di dare atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dieci anni dalla data del rilascio;
 13. di precisare che la validità della presente autorizzazione è subordinata al possesso del titolo di disponibilità dell'impianto di cui al punto 1. (proprietà, locazione, comodato d'uso, etc.) pertanto la società Bioverde s.r.l. dovrà comunicare prontamente a questa UOD eventuali variazioni nella titolarità del suddetto impianto;
 14. di dare atto che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;
 15. di demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;
 16. di precisare che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:
 - entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
 - i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
 - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 17. di precisare che:
 - le tariffe per i controlli in loco svolti dall'ARPAC presso impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto disposto con nota della D.G. 50.17.00, prot. 91822 del 21/02/2023, devono essere versate direttamente all'Agenzia Regionale per l'Ambiente, dietro presentazione del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato alla DGRC 43/2021;
 - le che le tariffe di controllo, pari a 300 euro IVA inclusa da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche "d'ufficio" anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, secondo quanto disposto con la nota della D.G. 50.17.00 prot. PG/2024/0058507 del 01/02/2024, devono essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002, indicando nella causale "versamento tariffa controlli d'ufficio - anno - nome della società – estremi del provvedimento autorizzativo";
 18. di precisare che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di S. Antonio Abate (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del

- superamento. Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;
19. di dare atto che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;
 20. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;
 21. di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;
 22. di notificare il presente provvedimento alla Società Bioverde s.r.l.;
 23. di trasmettere comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD al Comune di S. Antonio Abate (NA), alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA 3 SUD, all'Ente Idrico Campano, all'ARPAC – Napoli, all'Università degli Studi del Sannio, alla UOD 50 18 06 - Genio civile di Napoli - Presidio di Protezione civile, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'Ente Parco Regionale del bacino idrografico del fiume Sarno;
 24. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro";

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. di aggiornare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 73 del 11/04/2013 alla Società A.R. Industrie Alimentari S.p.A. per l'impianto IPPC 6.4.b, sito nel Comune di S. Antonio Abate (NA) alla Via Battimelli, 25 e successivamente volturata, con D.D. n. 22 del 04/02/2021, alla società Bioverde s.r.l.;
2. di approvare le modifiche non sostanziali richieste in uno all'istanza di riesame e approvate dalla Conferenza di Servizi, verificato che non comportano effetti negativi significativi sull'ambiente e segnatamente:
 - sostituzione di una linea di produzione di conserve di pomodoro con una linea di produzione di legumi, fermi restando i quantitativi di produzione giornaliera di prodotto finito;
3. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla Società Bioverde s.r.l. con nota PEC del 07/08/2023 e delle successive integrazioni;
4. di precisare che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano. Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nell'allegato "Quadro riassuntivo prescrizioni" e nella documentazione tecnica, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, verificata dalla scrivente UOD e dall'Università degli Studi del Sannio, adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

4.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

4.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

4.1.2 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4.2 per l'acustica il gestore deve garantire il rispetto dei valori limite previsti dal Piano di zonizzazione acustica definitiva del Comune di S. Antonio Abate, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i (scarichi in pubblica fognatura) e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

5. di precisare che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dovrà effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

6. di precisare, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

7. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

8. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

9. di prescrivere che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la società trasmetta a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto;

10. di prescrivere che la società trasmetta, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, gli esiti della procedura di screening di cui al D.M. 15 aprile 2019, n. 95 e, qualora risulti che sussistono i presupposti richiesti dalla normativa per la relazione di riferimento, di cui all'art.5 comma 1 lettera v-bis del D.Lgs152/06 e s.m.i., la stessa dovrà essere presentata entro i successivi 6 mesi. Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno di quanto dichiarato dalla società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

11. di prescrivere la società, entro la data del 30/09/2024 trasmetta a questa UOD, all'Università degli Studi del Sannio, all'ARPAC Dipartimento di Napoli e all'Ente Idrico Campano un progetto che preveda lo scorporo e la regimentazione delle acque incidenti sulle coperture, non soggette ad obbligo di depurazione. Tale progetto, dopo l'approvazione dei suddetti Enti, dovrà essere realizzato in tempi brevi e comunque non oltre il 31/12/2024. Le prescrizioni relative agli scarichi dovranno essere ottemperate in uno alla presentazione del progetto di scorporo e regimentazione delle acque incidenti sulle coperture;

12. di dare atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dieci anni dalla data del rilascio;
13. di precisare che la validità della presente autorizzazione è subordinata al possesso del titolo di disponibilità dell'impianto di cui al punto 1. (proprietà, locazione, comodato d'uso, etc.) pertanto la società Bioverde s.r.l. dovrà comunicare prontamente a questa UOD eventuali variazioni nella titolarità del suddetto impianto;
14. di dare atto che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;
15. di demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;
16. di precisare che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:
 - entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
 - i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
 - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
17. di precisare che:
 - le tariffe per i controlli in loco svolti dall'ARPAC presso impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto disposto con nota della D.G. 50.17.00, prot. 91822 del 21/02/2023, devono essere versate direttamente all'Agenzia Regionale per l'Ambiente, dietro presentazione del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato alla DGRC 43/2021;
 - le che le tariffe di controllo, pari a 300 euro IVA inclusa da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche "d'ufficio" anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, secondo quanto disposto con la nota della D.G. 50.17.00 prot. PG/2024/0058507 del 01/02/2024, devono essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002, indicando nella causale "versamento tariffa controlli d'ufficio - anno - nome della società – estremi del provvedimento autorizzativo";
18. di precisare che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di S. Antonio Abate (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento. Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;
19. di dare atto che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;
20. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente

Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

21. di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;
22. di notificare il presente provvedimento alla Società Bioverde s.r.l.;
23. di trasmettere comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD al Comune di S. Antonio Abate (NA), alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA 3 SUD, all'Ente Idrico Campano, all'ARPAC – Napoli, all'Università degli Studi del Sannio, alla UOD 50 18 06 - Genio civile di Napoli - Presidio di Protezione civile, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'Ente Parco Regionale del bacino idrografico del fiume Sarno;
24. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonello Barretta